



SENT. 111/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Daniela	ACANFORA	Presidente
Domenico	GUZZI	Consigliere relatore
Ida	CONTINO	Consigliere
Luisa	de PETRIS	Consigliere
Nicola	RUGGIERO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al n. **58808** del registro di segreteria, proposto da:

- **OMISSIS**, nato a OMISSIS il OMISSIS (c.f. OMISSIS),
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
Giuseppe Ruta e Margherita Zezza, elettivamente domiciliato in
Roma, Viale Bruno Buozzi, n. 32; indirizzo p.e.c.:
rutaecassociati@pec.it.,

contro

- **INPS**, persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e
difeso sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Lidia
Carcavallo (pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it),
Antonella Patteri (pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),

	2	SENT. 111/2024	
	Sergio Preden (pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) e		
	Giuseppina	Giannico	(pec
	avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it),	elettivamente	
	domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici		
	dell'Avvocatura centrale dell'Istituto;		
	avverso		
	la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Puglia n. 78/2020,		
	pubblicata in data 28 gennaio 2020.		
	Visti gli atti del giudizio.		
	Nell’udienza pubblica del 16 aprile 2024, con l’assistenza del segretario,		
	dott.ssa Alessandra Carcani, udito l’avv. Sergio Preden, per l’Istituto		
	previdenziale; nessuno presente per l’appellante.		
	FATTO		
	Con la gravata sentenza, il giudice monocratico presso la Sezione		
	giurisdizionale per la Puglia ha respinto il ricorso del sig. OMISSIS, ex		
	sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, in quiescenza dal 15 aprile 2014, con		
	cui chiedeva la riliquidazione sia del trattamento di fine servizio che della		
	pensione ordinaria.		
	Secondo l’interessato, tanto gli sarebbe stato dovuto in ragione dei		
	miglioramenti economici maturati durante la vigenza del c.d. “blocco		
	retributivo” di cui ai commi 1 e 21 dell’art. 9, d.l. 31 maggio 2010, n. 78,		
	convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e del regime		
	stipendiale ottenuto dal personale in attività di servizio, con pari qualifica ed		
	anzianità, a seguito dell’entrata in vigore del d.P.R. 15 marzo 2018 n.39, di		
	<i>“Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il</i>		

personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare

«Triennio normativo ed economico 2016-2018».

Il primo giudice, dichiarato il difetto di giurisdizione con riguardo alla pretesa concernente il trattamento di fine servizio, ha respinto il ricorso per la restante domanda sul rilievo che in base alla giurisprudenza costituzionale (cita sentenze del Giudice delle leggi n. 30 del 2004, n. 70 del 2015 e n. 173 del 2016, ordinanza n. 202 del 2006), nonché a quella nomofilattica di questa Corte dei conti (Sezioni riunite, n. 11/QM/99 del 10.5.1999) e di merito (Sezione II app. n. 66 del 2019), deve ritenersi escluso ogni automatismo che determini l'aggancio delle pensioni alla dinamica retributiva del personale di pari grado in servizio, ma anche il riconoscimento del diritto alla rideterminazione del trattamento di quiescenza con il computo nella base pensionabile dei miglioramenti e/o adeguamenti retributivi derivanti da meccanismi automatici, ma soggetti al cd. "blocco retributivo" nel quadriennio 2011-2014.

Avverso detta pronuncia ha proposto appello il pensionato, depositato in data 31 maggio 2021, con un unico, articolato motivo di gravame, per lamentare la violazione e la falsa applicazione della normativa di riferimento anche e soprattutto alla luce di alcuni precedenti giurisprudenziali – cita la sentenza n. 53/2018 della Sezione giurisdizionale per la Puglia e la sentenza n. 210/2018 della Sezione giurisdizionale per la Calabria, nonché una pronuncia della Sezione giurisdizionale per il Lazio (di cui, però, non indica gli estremi) - che in casi analoghi si sono espresse per l'accoglimento della domanda. Alla stregua di tale orientamento, l'appellante conclusivamente ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, con il riconoscimento del diritto negato dal

giudice di prime cure.

L’Inps si è costituito con una memoria depositata in data 15 marzo 2024.

L’Istituto previdenziale ha sostenuto che la sentenza impugnata è da ritenersi *“corretta nelle conclusioni e logicamente motivata”*, in quanto *“conforme all’orientamento ormai consolidato di codeste Sezioni di appello”*.

In proposito ha, infatti, citato copiosa giurisprudenza di secondo grado - le cui pronunce hanno peraltro riguardato, annullandole, anche le sentenze di primo grado indicate dall’appellante a sostegno del gravame - dalla quale emergerebbe, secondo l’Istituto appellato, una linea interpretativa pacificamente contraria al riconoscimento di un più favorevole trattamento pensionistico sia per effetto della perequazione con i miglioramenti retributivi ottenuti dal personale in servizio, sia in relazione al recupero degli scatti stipendiali maturati durante il periodo di blocco delle retribuzioni. In ragione di ciò, l’Istituto ha chiesto il rigetto dell’appello e l’integrale conferma della sentenza impugnata.

In data 15 aprile 2024, l’appellante ha depositato una nota con cui dichiara di *“rinunciare agli atti del giudizio”*, chiedendo quindi che sia dichiarata l’estinzione del processo.

In udienza, il legale dell’Inps, avv. Preden, ha evidenziato anzitutto di non avere un mandato speciale per accettare la rinuncia; ad ogni modo ha rappresentato che, ove l’atto fosse da intendersi come manifestazione di difetto di interesse ad una pronuncia sul merito, l’Istituto presta acquiescenza anche relativamente alle spese che la Corte ritenesse di compensare. Quindi, si è rimesso al Collegio per la decisione ed in subordine ha chiesto il rigetto dell’appello.

Considerato in

DIRITTO

In via preliminare il Collegio ritiene che, seppur assente il difensore del sig. OMISSIS all'odierna udienza di comparizione, il giudizio possa comunque pervenire a decisione senza che se ne disponga il rinvio a nuova data altrimenti previsto dall'art. 196 c.g.c. La *ratio* di tale disposizione del codice di giustizia contabile è chiaramente finalizzata a contemperare due principi fondamentali del processo, peraltro entrambi espressi dall'art. 111 Cost., da un lato, la regolarità del contraddittorio a tutela del diritto di difesa, dall'altro, la ragionevole durata dell'attività processuale a garanzia del celere svolgimento della funzione giurisdizionale.

Nel caso in esame l'appellante, ancorché non comparso, con il deposito della dichiarazione di rinunciare agli atti del giudizio, contenente peraltro l'espressa indicazione della data dell'odierna udienza di discussione, ha inequivocabilmente manifestato il disinteresse a qualsiasi ulteriore fase dibattimentale, in cui esporre ulteriori argomenti a sostegno dei motivi di gravame.

Da qui, l'evidente inutilità di procedere secondo quanto previsto dal citato art. 196 c.g.c.

Tanto premesso, il Collegio, constatata la regolarità della rinuncia e della sostanziale adesione alla medesima da parte dell'Istituto appellato, non può che provvedere alla declaratoria di estinzione del processo ai sensi e per gli effetti dell'art. 110, comma 6, c.g.c.

Quanto alle spese, la dichiarazione di estinzione per rinuncia agli atti non dà luogo a pronuncia (art. 110, comma 7, c.g.c.).

	6	SENT. 111/2024	
	P.Q.M.		
	La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello,		
	disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente		
	pronunciando, dichiara estinto il giudizio.		
	Nulla per le spese.		
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2024.		
	L'Estensore	Il Presidente	
	Domenico Guzzi	Daniela Acanfora	
	f.to digitalmente	f.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 07 MAGGIO 2024		
	p. la Dirigente		
	(dott.ssa Luciana Troccoli)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Amministrativo		
	Dr.ssa Alessandra Carcani		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto		
	legislativo 30 giugno 2003 n. 196,		
	DISPONE		
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto		
	articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private,		
		IL PRESIDENTE	
		Daniela Acanfora	

[illegible]